

L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA: UNA PRIMA LETTURA (*)

di Valeria Bove e Pierangelo Cirillo

Abstract. *Con i decreti legislativi 15.01.2016, n. 8 e n. 7, in vigore dal prossimo 6.2.2016, è stata esercitata la delega contenuta all'articolo 2 della legge 28.04.2014, nr. 67 per la riforma della disciplina sanzionatoria. Gli autori, in un continuo raffronto con la legge delega e con i principi e criteri ivi fissati, si interrogano sulle ricadute processuali della riforma, analizzando separatamente le due differenti modalità di abrogazione, realizzata, nel primo caso, trasformando l'illecito procedibile d'ufficio, e posto a tutela di un interesse pubblico, in illecito amministrativo; nel secondo caso, introducendo fatti illeciti – corrispondenti ai reati abrogati – sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, che verranno applicate, anche ex officio, dal giudice civile, qualora accolga la domanda di risarcimento del danno promossa dalla persona offesa, e che andranno devolute alla Cassa delle ammende.*

SOMMARIO: 1. La delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria. – 2. Il decreto legislativo 15.01.2016, n. 8: la depenalizzazione. – 2.1. La clausola generale di depenalizzazione. – 2.2. La depenalizzazione dei reati del codice penale. – 2.3. La depenalizzazione dei reati previsti da leggi speciali. – 2.4. Norme processuali. – 3. Il decreto legislativo 15.01.2016, n. 7: l'abrogazione e le nuove sanzioni pecuniarie civili. – 3.1. I reati abrogati e le modifiche al codice penale. – 3.2. Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. – 3.2.1. Le due categorie di illeciti e le sanzioni irrogabili. – 3.2.2. Il procedimento e le ricadute processuali. – 4. Come cambia il codice penale.

1. La delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria.

Se con il decreto legislativo 16.03.2015, nr. 28, entrato in vigore lo scorso 2 aprile 2015 e recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stata esercitata (solo una parte) della delega contenuta all'articolo 1, comma 1 – lettera m) – della legge 28.04.2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie, è con i recentissimi decreti legislativi 15.01.2016, n. 7 e n. 8, pubblicati nella G.U. n. 17 del 22.1.2016, che il Governo ha esercitato la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria, contenuta all'art. 2 della l. n. 67/2014 cit., dettando disposizioni in materia, rispettivamente, di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni

* Il presente contributo è contenuto nella raccolta giuridica curata dai magistrati del distretto di Corte di appello di Napoli *Diritti & Giurisprudenza*, Napoli, 2016, n. 1, p. 36 ss.

pecuniarie civili (a norma dell'art. 2, comma 3, della l. n. 67/2014 cit.) e di depenalizzazione (a norma dell'art. 2, comma 2, della l. n. 67/2014 cit.).

Si torna dunque a parlare della legge 28.04.2014, n. 67 che, come noto, accanto a disposizioni immediatamente applicabili (sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), entrate in vigore il 17.05.2014, conteneva due deleghe e quella di cui oggi si discute – la delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio – è stata integralmente esercitata con i due decreti legislativi in esame.

La riforma della disciplina sanzionatoria, secondo il legislatore delegante, doveva essere attuata su due differenti fronti: da un lato, quello della depenalizzazione, attraverso dunque la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi, ispirata ai principi ed ai criteri direttivi indicati al comma 2 dell'art. 2 l. n. 67/2014; dall'altro, quello dell'abrogazione, ispirata ai principi ed ai criteri direttivi fissati al comma 3 dell'art. 2 cit., di reati da non trasformare in illeciti amministrativi, né da abrogare, bensì da far rilevare quali "illeciti civili"¹, attraverso l'introduzione di una particolare – e nuova – figura di illecito con sanzioni pecuniarie civili.

La scelta di suddividere la riforma, prevedendo due differenti modalità di abrogazione (in un caso, con trasformazione dell'illecito in illecito amministrativo; nell'altro, con l'istituzione di sanzioni civili pecuniarie), fa riflettere ma **a ben vedere essa discende dalla tipologia dei reati da abrogare** e ciò diventa ancora più chiaro analizzando i decreti legislativi con i quali la delega è stata esercitata.

Anticipando una conclusione, cui si perviene analizzando il contenuto complessivo della delega e le concrete modalità di esercizio di essa, può affermarsi (quand'anche ciò non sia evidenziato nelle relazioni illustrative che accompagnano i decreti) che la differente modalità di intervento si giustifica perché, **nel caso della depenalizzazione, vengono in rilievo reati generalmente procedibili di ufficio**, che tutelano interessi pubblici, rispetto ai quali, dunque, è interesse dello Stato irrogare d'ufficio una sanzione amministrativa, senza (necessità di) alcun impulso di parte; **nel secondo caso, invece, i reati oggetto di abrogazione sono (erano) tutti in concreto** (come si vedrà) e con la sola eccezione dell'art. 10 *bis* d.lgs. 25.07.1998, n. 286 (in relazione al quale la delega non è per altro stata esercitata) **procedibili a querela della persona offesa**, perché posti a tutela di interessi di natura privatistica, rispetto ai quali, dunque, diventa dirimente il potere d'impulso da parte della persona offesa e danneggiata, unica legittimata a proporre l'azione a sua tutela: di qui la creazione della nuova figura di "illeciti civili" puniti con sanzioni pecuniarie civili, irrogabili dal giudice civile nell'ambito di un'azione (quella di risarcimento del danno) che può e deve essere avviata solo da essa persona offesa danneggiata.

¹ Il termine "illeciti civili" viene qui utilizzato impropriamente, riferendosi essi generalmente alle ipotesi di cui all'art. 2043 c.p. o, estensivamente, al danno da inadempimento civilistico: non a caso il legislatore delegato li indica come "illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili" e solo per brevità, nell'attesa che venga individuata una nuova – ed uniforme – nomenclatura anche per questa tipologia di illeciti, si continuerà nel presente contributo ad utilizzare l'indicato termine.

E così sul primo fronte, ossia quello delle **depenalizzazione**, il Governo era (è) tenuto **a trasformare in illeciti amministrativi**:

- a) **tutti i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria (multa o ammenda), fatta eccezione per alcune materie**²;
- b) **alcune specifiche ipotesi di reato previste dal codice penale**³, prevedendo in questi casi anche l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria consistente nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
- c) **il reato di omesso versamento di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del d.l.12.09.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638, ove ricorrano specifici presupposti**⁴;
- d) **alcune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste da disposizioni di legge specificatamente individuate**⁵, prevedendo in questi casi anche l'applicazione dell'eventuale

² A norma dell'art. 2, comma 2, lett. a) legge n. 67/2014 le materie sottratte alla depenalizzazione sono quella della edilizia ed urbanistica; dell'ambiente, territorio e paesaggio; degli alimenti e bevande; della salute e sicurezza del lavoro; della sicurezza pubblica; dei giochi di azzardo e scommesse; delle armi ed esplosivi; delle elezioni e finanziamento ai partiti; della proprietà intellettuale ed industriale, materie, queste, che devono continuare ad essere disciplinate penalmente.

³ A norma dell'art. 2, comma 2, lett. b) legge n. 67/2014 vanno trasformati in illeciti amministrativi il delitto di atti osceni di cui al comma 1 dell'art. 527 c.p. ed il delitto di pubblicazioni oscene previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 528 c.p.; le contravvenzioni di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.), di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), di abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) e di atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio (art. 726 c.p.).

⁴ Il reato in esame va trasformato in illecito amministrativo purché, da un lato, non venga superata la soglia di non punibilità di 10.000 euro annui complessivi e purché, dall'altro, venga assicurato e preservato il principio secondo cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illeciti amministrato, se provvede al versamento entro il termini di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

⁵ A norma dell'art. 2, comma 2, lett. d) legge n. 67/2014 vanno trasformati in illeciti amministrativi le contravvenzioni – punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda – previste da:

- 1) le disposizioni in tema di impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali per radioaudizioni (articolo 11, comma 1, legge 8.01.1931, n. 234);
- 2) le disposizioni che disciplinano la condotta di chi abusivamente ed a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o che esegua la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80, sulle quali cioè artisti, interpreti ed artisti esecutori vantano diritti in esclusiva (articolo 171-quater, legge 22.04.1941, n. 633);
- 3) le disposizioni previste dall'art. 3 del d.lgs.lgt. 10.08.1945 nr. 506, che punisce con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000 chiunque ometta, anche colposamente, di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana;
- 4) le disposizione di cui articolo 15, comma 2, della legge 28.11.1965, n. 1329 (che sanziona la condotta di chi alteri, cancelli o renda irrecognoscibile il contrassegno apposto su una macchina utensile);

sanzione accessoria consistente nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Inoltre, nel fissare le sanzioni per i reati trasformati in illeciti amministrativi, è stato stabilito che il Governo fosse tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri:

- e) **Prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.** In tale ambito viene poi prevista la tipologia della sanzione principale (pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00) e le eventuali sanzioni accessorie (nei casi di cui alle lettere b) e c) la sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione)
- f) **Indicare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e);**
- g) **Prevedere, nei casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa**

Sul secondo fronte e non diversamente dal primo, anche per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di abrogazione di reati e di contestuale introduzione di (nuove figure di) illeciti con sanzioni pecuniarie civile è stato stabilito – al comma 3 dell'art. 2 cit.– che il Governo fosse tenuto:

- a) **Ad abrogare reati previsti da alcune specifiche disposizioni del codice penale⁶ ed in relazione a tali reati, fermo il risarcimento del danno, il Governo è chiamato ad istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili, con determinate caratteristiche, fissate ai punti d) ed e) della norma in esame. Esse pertanto devono avere carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso; devono indicare tassativamente le condotte alle quali si applicano;**

5) le disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.l. 26.10.1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.1970, n.1034, che sanziona chiunque installi o eserciti impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza della prescritta concessione;

6) l'art. 28 del d.p.r. n. 309/90 che sanziona la condotta di chi, senza esserne autorizzato, coltiva illegalmente piante rientranti nella tabella I e II dell'art. 14.

⁶ A norma del comma 3 dell'art. 2 cit. in questo ambito devono rientrare:

- 1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale – e quindi le fattispecie di falsità in atti - limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491 c.p., che riguardano i documenti equiparati, agli effetti della pena, agli atti pubblici;
- 2) art. 594 c.p. («ingiuria»);
- 3) art. 627 c.p. (« sottrazione di cose comuni »);
- 4) artt. 631 c.p. (« usurpazione »), 632 c.p. (« deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ») e 633 c.p., primo comma (« invasione di terreni ed edifici ») escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
- 5) art. 635 c.p., primo comma (« danneggiamento semplice »);
- 6) art. 647 c.p. (« appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito »);

l'importo minimo e massimo della sanzione; l'autorità competente ad irrogarla. In ogni caso va previsto che tali sanzioni pecuniarie civili siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

- b) **Ad abrogare il reato previsto dall'art. 10-bis** («ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato») **del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25.07.1998, n. 286.** Tale reato va **trasformato in illecito amministrativo**, mentre va conservato rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia.

Neanche in questo caso la scelta del legislatore è stata nel senso di procedere ad una abrogazione *tout court*: laddove il reato non deve essere trasformato in illecito amministrativo, viene stabilito – ed in ciò un'assoluta novità – che vengano istituite adeguate sanzioni pecuniarie civili, **figura, questa, del tutto nuova** e che va ad aggiungersi, affiancandosi, al risarcimento del danno dell'offeso.

Per la prima volta, dunque, il legislatore attua una riforma del sistema sanzionatorio – e lo fa molti anni dopo rispetto alle depenalizzazioni del 1981 e del 1999⁷ – non limitandosi solo a trasformare gli illeciti penali in illeciti amministrativi, ma prevedendo, in luogo di alcune ipotesi di reato abrogate, una nuova tipologia di sanzione, questa volta civile, comportante il pagamento di una somma, che va ad aggiungersi rispetto a quella dovuta a titolo di risarcimento del danno. Nasce dunque una nuova tipologia di sanzione, prevista, questa volta in ambito civilistico.

Così descritta, in sintesi, la legge delega, occorre **interrogarsi sulle finalità che la connotano e ciò per due ordini di ragioni.**

In primo luogo perché solo analizzando le finalità è possibile elaborare un'interpretazione non solo conforme al sistema, ma anche in linea con la *ratio legis*, cui far ricorso nel colmare lacune e vuoti legislativi presenti nella normativa di attuazione.

In secondo luogo perché, avendo chiare le finalità, è possibile valutare se il Governo nell'esercitare la delega si sia mantenuto nei limiti fissati dal legislatore delegante o sia andato oltre essi, con il rischio di un eccesso di delega.

Tanto chiarito, va premesso che **la delega è contenuta in una legge – la n. 67/2014 – nata sulle pressanti sollecitazioni di Strasburgo** e gli strumenti in essa previsti (dalla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, alla delega in materia di pene detentive non carcerarie) dovevano fornire una risposta a tali sollecitazioni.

Richiamando in questa sede le finalità – deflative del contezioso giudiziario, di riduzione del sovraffollamento carcerario, di giustizia riparativa, di rispetto del principio di proporzionalità e della sanzione penale come *extrema ratio*, irrogabile solo

⁷ In riferimento è alla legge 24.11.1981, n. 689 comportante modifiche al codice penale ed al d. lgs. 30.12.1999, n. 205 inerente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.

per fatti gravi, che meritano questo tipo di sanzione – che connotano la legge n. 67/2014 e (in alcuni casi di più, in altri meno) la messa alla prova per gli adulti o la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è possibile verificare se esse caratterizzano anche la delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio.

Se la delega risponde al principio di proporzionalità e sussidiarietà della pena e della pena quale *extrema ratio*, di talché vanno trasformati in illeciti amministrativi (e, come accaduto nel caso di specie, anche in illeciti civili) quelle condotte di minore gravità, così da assicurare l'efficacia del processo con riguardo, invece, a quei comportamenti che offendono i valori meritevoli di più forte tutela, **non può però affermarsi che con essa si realizzino forme di giustizia riparativa**, non essendo stato previsto (neanche in relazione ai reati trasformati in illeciti civili) alcun procedimento che permetta alla vittima ed all'autore del reato, previo consenso libero ed informato, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall'illecito penale con l'aiuto di un terzo imparziale⁸.

Quanto poi alle altre finalità, di scarso rilievo è la possibilità di fronteggiare con la riforma l'emergenza del **sovraffollamento carcerario**: i reati sui quali la delega incide rientrano sostanzialmente in quelli bagattellari, che – salvo i casi in cui i soggetti condannati per essi non possano beneficiare della sospensione condizionale della pena o di altri benefici – difficilmente porterebbero all'applicazione, in sede esecutiva, della carcerazione.

Per converso la **finalità deflattiva**, come si desume dalle modalità di riforma (da realizzarsi con la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi ed in "illeciti civili"), appare più evidente, anche se, in uno sguardo d'insieme e tenuto conto (come si avrà modo di rilevare) dell'esclusione dei reati previsti dal codice penale dall'applicazione della clausola generale di depenalizzazione, non può non rilevarsi che i reati depenalizzati, nel loro complesso, non rientrano tra quelli più diffusamente contestati (ed è dunque verosimile **immaginare che l'incidenza sul contenzioso giudiziario sarà purtroppo non particolarmente significativa**).

In ogni caso, non può negarsi che il decreto nr. 8, contenente la "depenalizzazione" abbia comunque **una connotazione deflattiva**: gli illeciti penali, in esso previsti, come detto tutti procedibili d'ufficio e tutti posti a tutela di un interesse pubblico, sono trasformati in illeciti amministrativi e lo Stato riceve comunque tutela in quanto il giudice penale, nel momento in cui dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e sempre che i reati non siano prescritti), è tenuto a trasmettere gli atti all'Autorità competente, perché proceda ad irrogare la sanzione amministrativa.

Ma, a ben vedere, la finalità deflattiva connota anche il decreto n. 7, pur se ad una prima lettura questo risultato, evidente per il contenzioso penale, potrebbe non apparire tale in relazione al contenzioso civile, se ci si sofferma sulla circostanza che sull'illecito in questione è competente a decidere il giudice civile.

⁸E' questa la definizione di giustizia riparativa di recente nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 e contenuta già nella risoluzione adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell'O.N.U. (*Economic and Social Council – ECOSOC*) nella sessione 2000 (Risoluzione 2000/14) al punto 3.

Invero, come si avrà modo di osservare analizzando il decreto n. 7, la mera abrogazione *tout court* degli illeciti (tutti procedibili a querela) non avrebbe privato la persona offesa, ove danneggiata, del diritto (al risarcimento del danno) che l'ordinamento comunque le riconosceva e che, prima della riforma, ed in alternativa alla azione civile di risarcimento danni, poteva essere tutelato in sede penale mediante la costituzione di parte civile. Con l'abrogazione di (alcuni) reati procedibili a querela e l'individuazione di (corrispondenti) illeciti civili, la persona offesa, ove danneggiata, continua infatti ad essere legittimata a far valere la sua pretesa in sede civilistica, potere questo che, come detto, le era comunque già riconosciuto. La novità della riforma consiste nella possibilità che il giudice civile, in sede di esercizio dell'azione di risarcimento del danno, anche senza un'espressa domanda di parte, irroghi comunque, e dunque d'ufficio, la sanzione pecuniaria civile, devolvendola alla Cassa delle ammende, senza che per essa sia necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria (in questo senso, i chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa finale del Governo). **Non scatta dunque, ed in automatico, un aumento del contenzioso civile, o un aggravio nell'istruzione della causa di risarcimento del danno, in quanto l'azione è e resta (come prima della riforma) procedibile solo su istanza di parte e non è necessaria alcuna ulteriore domanda in tal senso, né alcuna ulteriore attività istruttoria per poter applicare la sanzione pecuniaria civile, sulla quale il giudice decide d'ufficio in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno.**

Alla luce di queste considerazioni può dunque affermarsi che anche il decreto n. 7 ha effetti deflattivi.

2. Il decreto legislativo 15.01.2016, n. 8: la depenalizzazione.

Con il d.lgs. 15.1.2016, n.8, che entrerà in vigore il 6.2.2016, il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 2, 2° comma, legge 28.4.2014, n.67, in materia di depenalizzazione, ossia di trasformazione di reati in illeciti amministrativi.

I primi tre articoli del decreto individuano le fattispecie penali "degradata" ad illeciti amministrativi secondo un ordine e con una tecnica legislativa che sembrano ricalcare la "traccia" fissata nella delega.

Il Legislatore delegante, nel delimitare l'ambito operativo del Governo, aveva adottato due diversi criteri: da un lato aveva previsto una sorta di clausola generale di depenalizzazione di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda (**c.d. depenalizzazione alla "cieca"**), escludendo, però, dall'applicazione di essa una serie di materie⁹; dall'altro aveva indicato specificamente altre fattispecie penali sulle quali intervenire (**c.d. depenalizzazione nominativa**), facendone un elenco che includeva sia

⁹ A norma dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 67/2014 le materie sottratte alla depenalizzazione sono quella dell'edilizia e dell'urbanistica; dell'ambiente, territorio e paesaggio; degli alimenti e bevande; della salute e sicurezza del lavoro; della sicurezza pubblica; dei giochi di azzardo e scommesse; delle armi ed esplosivi; delle elezioni e finanziamento ai partiti; della proprietà intellettuale ed industriale, materie, queste, che devono continuare ad essere disciplinate penalmente.

reati previsti dal codice penale che da leggi speciali, sia delitti che contravvenzioni (art. 2, 2° comma, legge n.67/14).

Nel dare attuazione alla delega, il Governo ha adottato una tecnica legislativa analoga a quella utilizzata nella legge delega: all'art. 1 ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria (**clausola generale di depenalizzazione**); agli artt. 2 e 3 ha indicato specificamente altre fattispecie trasformate in illeciti amministrativi (**depenalizzazione nominativa**).

2.1. *La clausola generale di depenalizzazione.*

L'art. 1, 1° comma, d.lgs. n.8/16 prevede la depenalizzazione di "tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".

La clausola generale di depenalizzazione contenuta all'art. 1 prevede, **ai commi 3 e 4, alcune esclusioni**: i reati previsti dalle leggi indicate in un allegato elenco, che sono esattamente riconducibili alle materie escluse dall'intervento dalla legge delega; i reati previsti dal d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione); i reati previsti dal codice penale.

La prima esclusione era scontata, avendo la legge delega dettagliatamente indicato le materie escluse dall'intervento di depenalizzazione e lasciando al Governo la mera individuazione delle leggi operanti in materia.

La seconda esclusione appare dettata da **una mera valutazione politica del Governo**, da un lato, di non esercitare la delega in materia di immigrazione, non rientrando essa tra quelle indicate nella legge delega come escluse dall'intervento di depenalizzazione (in ciò, un elemento di "novità" che non era contemplato nella l. n. 67/2014) e, dall'altro, di non esercitarla neanche, e più specificatamente, in relazione al reato di cui all'art. 10 *bis* T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che, a norma del comma 3 del menzionato articolo 2 l. n. 67/2014, avrebbe dovuto essere trasformato in illecito amministrativo (e che non è stato contemplato nel decreto legislativo 15.01.2016, n. 7 adottato ai sensi dell'indicata disposizione, anche, ed implicitamente, in considerazione del fatto che il reato in questione, a differenza di tutti gli altri oggetto di abrogazione, non era procedibile a querela e difficilmente avrebbe potuto essere trasformato in un illecito civile).

Con riferimento **all'ultima esclusione**, ossia quella relativa ai reati previsti dal codice penale, va evidenziato che essa è stata dettata da una particolare interpretazione della clausola generale di depenalizzazione contenuta nell'art. 2, comma 2, lett. a, della legge delega: il Governo ha infatti ritenuto che tale clausola non riguardasse i reati previsti dal codice penale.

Va, tuttavia, evidenziato che **tale esclusione non emerge dalla lettera della norma**, ma il Governo ha ritenuto di desumerla da argomenti logico-sistematici: 1) l'inserimento della fattispecie di cui all'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), punita con sola pena pecuniaria, nell'elenco "nominativo" dei reati da depenalizzare, che sarebbe stato del tutto superfluo se la clausola generale avesse riguardato anche tutti i reati previsti dal codice penale puniti solo con pena pecuniaria; 2) l'incongruenza che,

a parere del Legislatore delegato, si configurerebbe riconoscendo alla clausola generale una portata generale rispetto al codice penale: si depenalizzerebbero reati a tutela di beni rilevanti¹⁰ a fronte della persistente rilevanza penale di altre fattispecie previste dal codice¹¹, meno offensive e senz'altro non trasformabili in illecito amministrativo, rientrando nelle materie espressamente escluse dall'elenco contenuto nella legge delega (cfr. relazione illustrativa).

L'esclusione dei reati previsti dal codice penale dall'applicazione della clausola generale suscita non poche perplessità.

Va, invero, evidenziato che tale esclusione **appare in contrasto non solo con la lettera della legge delega, ma anche con la chiara intenzione del legislatore delegante** di dare la massima portata operativa all'intervento di depenalizzazione. Intenzione che è resa evidente dall'utilizzo di una formula quanto mai ampia (*"tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"*) e limitata dalla sola specifica indicazione delle materie escluse.

A fronte della lettera della legge e della chiara intenzione del legislatore delegante, le argomentazioni indicate nella relazione illustrativa appaiono davvero poco convincenti.

Con riferimento alla prima, va evidenziato che l'art. 726 c.p. puniva la commissione di atti contrari alla pubblica decenza anche con pena detentiva e che quest'ultima è venuta meno solo per effetto dell'attribuzione al giudice di pace della competenza a decidere su tale fattispecie (artt. 4 e 52 d.lgs. 274/00). Orbene, proprio la pena indicata nel codice penale per la fattispecie in esame ha indotto il legislatore delegante ad includerla nella depenalizzazione nominativa prevista all'art. 2, 2° comma, lett. b, che riguarda tutti reati previsti dal codice penale puniti con pena detentiva. La struttura dell'art. 2, 2° comma, della legge delega è infatti chiara e perfettamente coerente: alla lettera a, depenalizzazione di tutti i reati (previsti dal codice o da leggi speciali) puniti solo con pena pecuniaria; alla lettera b, depenalizzazione di determinati reati previsti dal codice penale, puniti anche con pena detentiva (compreso l'art. 726 che nel testo del codice era ancora punito con pena detentiva); alle lettere c e d, depenalizzazione di determinati reati previsti da leggi speciali, puniti con pena detentiva.

Ancor meno convincente è l'altra argomentazione esposta nella relazione illustrativa. E', invero, evidente che l'utilizzo, come tecnica legislativa, della clausola generale comporta inevitabilmente il rischio della depenalizzazione anche di fattispecie rispetto alle quali non vi sia stata un'adeguata e approfondita valutazione dei beni giuridici da esse protetti. Va, però, evidenziato che la scelta del legislatore delegante dovrebbe essere vincolante per il Governo. E deve essere sottolineato che lo stesso Governo, nella relazione illustrativa, dopo avere evidenziato il rischio, connesso all'applicazione della clausola generale ai reati previsti da leggi speciali, di

¹⁰ Nella relazione illustrativa allo schema di decreto trasmesso alle Camere si fa espresso riferimento all'amministrazione della giustizia.

¹¹ Nella relazione illustrativa allo schema di decreto trasmesso alle Camere si fa espresso riferimento alla fattispecie di cui all'art. 703 c.p.

depenalizzare fattispecie poste a tutela di beni rilevanti (quale ad esempio quello previsto dall'art. 19, 2° comma, legge 22.5.1978, n. 194, in materia di interruzione della gravidanza senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge), ha espressamente affermato che la scelta operata dal legislatore delegante lo vincolava e non lasciava spazio a soluzioni differenti. **Orbene, appare davvero contraddittorio che, nella stessa relazione, si ribalti il ragionamento e, con riferimento ai reati previsti dal codice, si adduca il pericolo della depenalizzazione di reati a tutela di beni rilevanti per sostenere un'interpretazione che fortemente limita la portata applicativa della chiara scelta operata dal legislatore delegante.**

Si può dunque fondatamente ritenere che, escludendo i reati previsti dal codice penale dall'applicazione della clausola generale di depenalizzazione (art. 1, 3° comma d.lgs. n.8/16), **si è avuta una parziale inattuazione della delega legislativa**¹².

L'art. 1, 2° comma, d.lgs. n.8/16 prevede che la depenalizzazione operi anche nelle ipotesi di fattispecie che nella loro configurazione base erano punite solo con pena pecuniaria, ma nella loro manifestazione aggravata erano sanzionate con pena detentiva. Si pensi al reato di guida senza patente (art. 116 d.l.s. n.285/92), punito nella configurazione base con la sola ammenda e nella forma aggravata (recidiva nel biennio) con pena detentiva. Il legislatore delegato ha espressamente previsto che la depenalizzazione operi, in casi come questi, in relazione alla (sola) fattispecie base e non anche riguardo alle ipotesi aggravate, che, si precisa, sono da ritenersi fattispecie autonome.

Tale previsione ha reso necessaria anche una norma di coordinamento che eliminasse dubbi interpretativi nei casi di fattispecie aggravate basate sulla recidiva (si pensi sempre al reato di guida senza patente, sanzionato con l'arresto nel caso di recidiva nel biennio): l'art. 5 d.lgs. n.8/16 ha chiarito che, in tali casi, *"per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato"*.

Va evidenziato che gli art. 1, 2° comma, e 5 d.lgs. n.8/16 non sembrano trovare un esplicito riferimento nella legge delega, che non fa alcun cenno alle circostanze del reato. Le norme in questione, tuttavia, non fanno sorgere dubbi in ordine a possibili vizi di eccesso di delega, poiché **sembrano rientrare nell'ampia previsione dell'art. 2, 2° comma, lett. a, della legge delega** (*"trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"*) ed essere coerenti con la chiara intenzione del legislatore delegante di dare ampia portata all'intervento di depenalizzazione.

Nel decreto legislativo, però, **nulla si dice per il caso contrario, ossia quando la fattispecie base è sanzionata con pena detentiva, ma la forma di manifestazione attenuata è punita con la sola multa.** La questione potrebbe rilevare in relazione all'ipotesi di contrabbando di un quantitativo di t.l.e. fino a 10 kg. (art. 291 bis, 2° comma, D.P.R. n.43/73), se si ritenesse che tale fattispecie integri non una fattispecie autonoma,

¹² Si segnala che la Corte Costituzionale ha affermato che la parziale inattuazione della legge delega può comportare profili di illegittimità costituzionale del decreto legislativo quando determini una violazione dei principi e dei fini della delega stessa (v. sent. n.41/75 e sent. n. 218/87).

ma una circostanza attenuante ad effetto speciale (in tal senso Cass. Pen., Sez. III, 15 maggio 2001, n.24719).

Orbene, pur in mancanza di un'espressa previsione nel decreto delegato, si ritiene che la clausola generale di depenalizzazione riguardi anche le ipotesi in questione. Al riguardo, va sottolineato che il legislatore delegato, nell'individuare i reati da depenalizzare, ha utilizzato un termine estremamente generico (*"tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"*), che giustifica un'interpretazione quanto mai estensiva.

Va rilevato, sul punto, che la terminologia utilizzata dal legislatore delegante è leggermente diversa (*"tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"*), ma non pare porsi in rilevante contraddizione con quella utilizzata nel decreto delegato, al punto da ventilare un eccesso di delega ovvero da indurre ad un'interpretazione restrittiva che riduca la depenalizzazione ai soli reati che nella fattispecie base siano puniti con pena pecuniaria. Al riguardo occorre sottolineare come le fattispecie attenuate o aggravate sono forme di manifestazione del reato, che la dottrina e la giurisprudenza qualificano come "reato circostanziato". Dalla legge delega, pertanto, non è possibile dedurre alcun elemento che induca ad un'interpretazione restrittiva della clausola generale di depenalizzazione, che deve essere applicata anche alle fattispecie che nella sola forma attenuata siano punite con la sola pena pecuniaria.

Per quel che attiene specificamente all'ipotesi contemplata dall'art. 291 *bis*, 2° comma, D.P.R. n. 43/73, essa dovrebbe essere considerata depenalizzata, a maggior ragione, se si ritenesse che integri una **fattispecie autonoma di reato**. In tal caso essa, in "qualità" di reato punito con la sola pena della multa, finirebbe per rientrare perfettamente nell'ambito di applicazione della clausola generale di depenalizzazione. La penale rilevanza dovrebbe rimanere, in applicazione degli artt. 1, 2° comma, e 5 d.lgs. n. 8/16, solo nel caso di recidiva specifica nel contrabbando (art. 296 D.P.R. n.437/3).

La disposizione in esame si chiude infine con i commi 5 e 6, che determinano l'entità della sanzione pecuniaria, in conformità alla legge delega che aveva fissato il limite massimo di 50.000 euro e il limite minimo di 5.000 euro. Il comma 5 individua tre scagioni e indica per ciascuno di essi l'importo minimo e l'importo massimo, a seconda dell'ammontare della pena base fissato per i reati puniti con la multa o l'ammenda (non superiore nel massimo a 5.000 euro; non superiore nel massimo a 20.000; non superiore nel massimo a 20.000 euro). Il comma 6 contempla il caso in cui la pena pecuniaria prevista sia proporzionale (ossia determinata in misura proporzionata al valore o alla quantità dell'oggetto del reato)¹³ e prevede che la somma dovuta deve essere pari all'ammontare della multa o della ammenda; la norma, tuttavia, per evitare di superare i limiti imposti dalla delega ha stabilito che, in ogni caso, la sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Va evidenziato che il rischio di superare i limiti fissati dalla delega era serio, proprio perché nei casi concreti il valore o la quantità dell'oggetto del reato possono essere notevoli o scarsi, determinando una misura della

¹³ Tale tipologia di sanzioni è diffusa in materia di contrabbando.

sanzione molto bassa o molto alta (e l'art. 27 c.p. espressamente prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno alcun limite massimo).

2.2. La depenalizzazione dei reati del codice penale.

All'art. 2 d.lgs. n. 8/16 il legislatore delegato, in conformità alla delega ricevuta, ha provveduto in maniera nominativa alla depenalizzazione di talune fattispecie codicistiche (art. 2), individuando per ciascuno fatto depenalizzato la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente.

La depenalizzazione ha riguardato sia delitti che contravvenzioni.

Gli unici delitti previsti dal codice depenalizzati sono quelli di cui agli artt. 527 e 528 c.p. (a questi vanno poi aggiunti i delitti trasformati dal d.lgs. n. 7/16 in illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili).

L'art. 527 c.p. (atti osceni) prevedeva al primo comma un delitto punito con pena detentiva e al secondo comma un aggravamento della pena legato alla circostanza che gli atti osceni fossero commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. L'art. 2, 1° comma, d.lgs. n.8/16 – in ossequio alla delega che imponeva la depenalizzazione del solo comma 1 – ha depenalizzato la fattispecie base e ha trasformato l'aggravante in un'autonoma figura delittuosa.

L'art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni) puniva con la reclusione la pubblicazione o il commercio di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni (primo e secondo comma) e puniva con la medesima pena detentiva la condotta di chi adoperava qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire il commercio dei suddetti oggetti ovvero la partecipazione a spettacoli osceni (terzo comma).

L'art. 2, 2° comma, d.lgs. n.8/16 ha depenalizzato le condotte previste ai primi due commi dell'art. 528 c.p. – anche in questo caso dando piena e conforme attuazione alla delega – e ha mantenuto penale rilevanza alle condotte previste al terzo comma della suddetta norma.

Il legislatore delegato ha depenalizzato **anche quattro contravvenzioni** previste dal codice penale: quelle di cui agli artt. 652, 661, 668 e 726 c.p.

L'art. 652 c.p. (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto) al primo comma prevedeva una contravvenzione punita pena alternativa (arresto o ammenda); al secondo una circostanza aggravante sempre sanzionata con pena alternativa. L'art. 2, 3° comma, d.lgs. n.8/16 ha depenalizzato sia la fattispecie base che quella aggravata, come prescritto nella legge delega.

L'art. 661 c.p. (abuso della credulità popolare) prevedeva una contravvenzione punita pena alternativa (arresto o ammenda) depenalizzata dall'art. 3, 4° comma, d.lgs. n. 8/16.

L'art. 668 c.p. (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) prevedeva al primo e al secondo comma due contravvenzioni punite pena alternativa (arresto o ammenda) e al terzo comma un'aggravante punita con pena congiunta, l'art. 3, 5° comma, d.lgs. n.8/16 ha depenalizzato sia le fattispecie base che quella aggravata, come imposto nella legge delega.

L'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) prevedeva una contravvenzione punita con pena alternativa, anche se, a seguito dell'attribuzione al giudice di pace di competenze in materia penale, era venuta meno la pena detentiva. L'art. 2, ultimo comma, d.lgs. n.8/16 l'ha trasformata in sanzione amministrativa.

Deve essere evidenziato che **il Governo ha ritenuto di non esercitare la delega in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p.** (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), la cui depenalizzazione era prevista dall'art. 2, 2° comma, lett. b, n.2, della legge n.67/14. Il Governo, infatti, ha ritenuto che lo strumento penale sia indispensabile per la tutela degli interessi protetti dalla norma incriminatrice in questione (cfr. relazione illustrativa).

2.3. La depenalizzazione dei reati previsti da leggi speciali.

L'art.3 d.lgs. n. 8/16, in conformità alla legge delega, depenalizza talune fattispecie previste da leggi speciali punite con pena detentiva (art.3).

La prima di esse riguarda la violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici, che era punita dall'**art. 8, 1° comma, legge 8.1.1931, n. 234**, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. L'art. 3, 1° comma, d.lgs. n.8/16 ha trasformato la contravvenzione in illecito amministrativo, ma ha mantenuto la penale rilevanza della recidiva della condotta, prevista dalla vecchia norma come aggravante. Venendo meno la penale rilevanza della fattispecie base, il legislatore delegato ha ritenuto di dover riformulare la fattispecie, dando rilievo alla precedente violazione accertata con provvedimento esecutivo.

Altre fattispecie depenalizzate sono quelle previste dall'**art. 171 quater legge 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore)**, che puniscono chi concede in noleggio o comunque in uso supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore e chi fissa su supporto prestazioni artistiche tutelate dal diritto d'autore. Va sottolineato che quelle appena indicate sono le sole fattispecie previste dalla **legge 22.4.1941, n. 633** trasformate in illeciti amministrativi; la legge in questione, infatti, in conformità a quanto previsto dalla delega, è stata inserita nell'apposito elenco delle leggi escluse dall'applicazione della clausola generale di depenalizzazione.

Davvero di scarsa rilevanza pratica appare la depenalizzazione della fattispecie prevista dall'**art. 3 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506**, che puniva con pena alternativa l'omessa denuncia della detenzione di beni che erano stati sottoposti a confisca o sequestro in base ad atti del "*sedicente governo repubblicano*" (si tratta del famigerato governo della c.d. Repubblica di Salò).

Di ben altra portata pratica è la depenalizzazione della fattispecie prevista dall'**art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463**, che puniva con reclusione e multa l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, da parte dei datori di lavoro, fatto, questo, in relazione al quale, a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 67/2014 alcuni tribunali avevano emesso sentenze di proscioglimento, adottando pronunce tutte successivamente annullate dalla Suprema Corte, che ha ribadito come le disposizioni contenute sul punto nella legge delega non potessero ritenersi giammai

immediatamente operative¹⁴. Il legislatore delegato, tuttavia, in conformità alle prescrizioni contenute nella legge delega, ha limitato la depenalizzazione all'omesso versamento di importi fino a 10.000,00 euro annui, mantenendone la penale rilevanza per importi superiori.

L'art. 3, 4° comma, d.lgs. n.8/16 ha depenalizzato anche il reato previsto dall'**art. 15 legge n.1329/65** (provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), che puniva con la pena dell'arresto o dell'ammenda il mancato ripristino del contrassegno apposto su macchine utensili, alterato, cancellato o reso irriconoscibile da altri.

L'art. 3, 5° comma, d.lgs. n.8/16 ha depenalizzato il reato previsto dall'**art. 16, 4° comma, decreto legge n.745/70**, che puniva con pena alternativa l'installazione di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, in mancanza di autorizzazione.

Il legislatore delegato all'art. 3, 7° comma, ha depenalizzato anche la contravvenzione (punita con pena alternativa) prevista dall'**art. 28, 2° comma, D.P.R. n. 309/90**, ossia la coltivazione della cannabis in violazione alle prescrizioni e alle garanzie, cui l'autorizzazione a tale coltivazione era stata subordinata.

Tale depenalizzazione era stata prevista dalla legge delega (art. 2, 2° comma, lett. d, n.6), ma il legislatore delegato, in un primo momento, aveva ritenuto di non esercitare sul punto la delega. Invero, nello schema di decreto legislativo trasmesso alla Camere non vi era un comma sette all'art.3 e nella relazione illustrativa si esprimeva che la delega sul punto non era stata esercitata per motivi politici sottesi alla particolare sensibilità degli interessi coinvolti nella materia. In sede di approvazione definitiva del decreto, il Governo ha cambiato opinione e ha esercitato la delega.

2.4. Norme processuali.

Agli **articoli 8 e 9**, il decreto legislativo detta norme di carattere processuale la cui applicazione rileva per il giudice penale.

Appare opportuno prima brevemente analizzare anche gli artt. 4 e 6 che invece fissano disposizioni rilevanti per l'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare con l'art. 6 si statuisce che nel procedimento in questione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge sulla depenalizzazione del 1981, che fissano i principi generali in materia di applicazione delle sanzioni amministrative. L'art. 4, invece, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie: sospensione della concessione della licenza, dell'autorizzazione. Tali sanzioni

¹⁴ In questo senso, da ultimo, Cass sent. n. 21618 del 2015 e Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015 – dep. 19/05/2015, Carnazza, Rv. 263632, secondo cui: *“Il delitto previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino all'emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.”*

sono state previste solo in caso di reiterazione della condotta illecita ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie depenalizzate configurate dalle seguenti norme: art. 668 c.p.; art. 171 *quater* legge n. 633/41; art. 28, 2° comma, D.P.R. n. 309/90. Il comma secondo dell'art. 4 prevede che tali sanzioni dovranno essere applicate, con la sentenza di condanna, anche dal giudice penale nei casi di competenza a decidere sull'illecito amministrativo per connessione obiettiva con un reato. Tale ipotesi è contemplata dall'art. 24 legge n.689/81, che prevede che *"Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato [...] il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare [...] la sanzione [...]"*.

Passando alle disposizioni più rilevanti per il giudice penale, **la legge delega non prevedeva alcun regime transitorio** e il legislatore delegato ha ritenuto che la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi desse luogo ad **una vicenda sostanzialmente di successione di leggi**, con conseguente applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali (cfr. relazione illustrativa)¹⁵.

In applicazione di tali principi, **all'art. 8 co. 1 d.lgs. n.8/16** è previsto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Tale disposizione va letta in raccordo con **l'art. 9 ("Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa")**, a norma del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'A.G. dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, a meno che i reati non siano già prescritti o comunque estinti. Si tratta di **un termine ordinatorio**, tenuto conto che manca una sanzione per i casi in cui non venga rispettato, ed esso potrà essere agevolmente osservato quando l'azione penale non è stata ancora esercitata. In tali ipotesi, infatti, è espressamente previsto che la trasmissione degli atti sia disposta direttamente dal P.M., che l'annoterà nel registro delle notizie di reato e se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il p.m. dovrà richiedere l'archiviazione (la richiesta ed il decreto del g.i.p. possono anche avere ad oggetto elenchi cumulativi di procedimenti). **La disposizione, invero, suscita non poche perplessità**, perché, fatta eccezione per i casi in cui il reato risulti estinto, sembra escludere la necessità del decreto di archiviazione del gip: a fronte di una scelta legislativa di questo tenore, sarebbe stato più corretto prevedere la richiesta di archiviazione al g.i.p., salvo per il p.m. trasmettere gli atti all'autorità amministrativa

¹⁵ In relazione al d.lgs. n. 8/2016, che, pur non indicandola come norma transitoria, prevede sostanzialmente due disposizioni (gli artt. 8 e 9) che regolamentano i procedimenti in corso, sembra potersi affermare che viene in rilievo una successione (anomala) di leggi nel tempo (come per altro espressamente chiarito nella relazione illustrativa). Il problema non sembra porsi, per converso, con riferimento al d.lgs. n. 7/2016 che, all'art. 12 individua espressamente le "Disposizioni transitorie", da ciò desumendosi la persistenza del disvalore di illecito (e non una mera *abolitio*), con conseguente applicazione dei principi in tema di successione.

eventualmente anche senza attendere il decreto, soluzione, questa, a cui si potrebbe comunque arrivare facendo leva sulla necessità di evitare che un procedimento – non iscritto a mod. 45 – venga definito senza un provvedimento del g.i.p. **Egualemente critiche sono le ipotesi in cui l'azione penale è stata già esercitata;** in tali casi, infatti, è previsto che il giudice deve pronunciare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza di assoluzione, inappellabile e dunque ricorribile direttamente in cassazione¹⁶, perché il fatto non è previsto più dalla legge come reato¹⁷, disponendo poi la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. La necessità, in tali casi, della pronuncia di una sentenza allungherà inevitabilmente i tempi per le fattispecie concrete i cui processi sono stati già fissati o rinviati ben oltre i novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e la possibilità di anticipare le udienze o comunque di fissare udienze in camera di consiglio, atteso l'aggravio che comporterebbe per le cancellerie, sembra di difficile attuazione pratica.

Se è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dovrà decidere sul gravame in ordine alle sole statuizioni civili e ciò sembra implicitamente indicare che debba trasmettere gli atti all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, anche se la sentenza non è irrevocabile (art. 9, 3° comma, d.lgs.).

A norma dell'art. 8 co. 2, **nel caso in cui sia intervenuta sentenza definitiva di condanna prima dell'entrata in vigore del decreto,** il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso *de plano*, dovrà revocare la sentenza, dichiarando che il fatto non è previsto più dalla legge come reato ed adottare i provvedimenti conseguenti: occorre allora domandarsi se tra essi, oltre all'eventuale revoca del sequestro penale (che sicuramente va disposta), rientri anche la trasmissione degli atti all'autorità competente tenuta ad applicare la sanzione amministrativa, adempimento, questo, che sembra tuttavia doversi escludere nei (soli) casi in cui la pena sia stata eseguita, e ciò per evitare che il condannato si trovi ad essere sottoposto, per lo stesso fatto, ad una duplice sanzione (una penale, già scontata, e l'altra amministrativa, ancora da scontare).

All'art. 7 d.lgs. n. 8/16, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative, alle quali l'A.G. dovrà trasmettere gli atti.

Per le fattispecie depenalizzate che erano previste come reato dal codice penale, è prevista la competenza del Prefetto.

Per le sanzioni previste da leggi speciali, depenalizzate con la clausola generale, è stata stabilita la competenza delle stesse autorità indicate nelle leggi speciali che prevedono l'illecito. In mancanza si dovrà far riferimento alla disciplina fissata nella legge di depenalizzazione del 1981 e precisamente all'art. 17, della legge 24 novembre

¹⁶ In sede di approvazione definitiva del testo è stato eliminato l'inciso che subordinava la declaratoria di proscioglimento alla mancata opposizione delle parti ed è stato inserito il riferimento all'art. 129 c.p.p. al fine di non creare equivoci sulla natura e tipologia del provvedimento adottabile.

¹⁷ Previsione corretta sotto il profilo formale, dovendo l'esercizio dell'azione penale coerentemente trovare esito in una sentenza.

1981, n. 689, che prevede una suddivisione di competenza in ordine all'obbligo del rapporto e all'irrogazione delle sanzioni, a seconda che le violazioni riguardino materie di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato (ministero competente o Prefetto) ovvero delle regioni e degli enti locali (ufficio regionale, Presidente della Giunta regionale, Sindaco).

Per le sanzioni previste da leggi speciali, nominativamente depenalizzate dall'art. 3 d.lgs. n. 8/16, è stata prevista la competenza delle seguenti autorità amministrative:

- per quelle previste dall'art. 171 *quater*, legge n.633/41, dall'art. 2, comma 1 *bis*, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 e dall'art. 28, 2° comma, D.P.R. n. 309/90, le autorità già competenti ad infliggere le sanzioni previste da quelle leggi;
- per quelle previste dall'art. 11 legge n. 234/31, il Ministero dello sviluppo economico;
- per quelle previste dall'art. 16, 4° comma, decreto legge n.745/70, l'autorità comunale;
- per le restanti sanzioni depenalizzate, il Prefetto.

3. Il decreto legislativo 15.01.2016, n. 7: l'abrogazione e le nuove sanzioni pecuniarie civili.

Il primo dei decreti col quale è stata esercitata la delega dà in realtà attuazione a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2 della l. n. 67/2014, dettando disposizioni **in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.**

E' questa, come detto, la grande novità della riforma, che impatta non solo sul contenzioso penale, essendo stati abrogati una serie di reati procedibili a querela, ma che incide anche sul contenzioso civile, che, come detto, non dovrebbe subire aggravii, se non per il fatto che l'azione civile (di risarcimento del danno), che prima della riforma poteva essere esercitata alternativamente in sede penale o in sede civile, dovrà essere esperita esclusivamente innanzi al giudice civile, senza che tuttavia occorra istruire ulteriormente la causa e comunque senza che sia necessaria una espressa domanda volta all'applicazione della sanzione, sulla quale il giudice decide, anche d'ufficio, qualora accolga la domanda di risarcimento del danno, così condannando la parte al pagamento di una sanzione pecuniaria civile che, per espressa previsione di legge, va devoluta alla Cassa delle ammende.

Il decreto legislativo 15.01.2016, n. 7 – che detta “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” e che entrerà in vigore, anch'esso, il 6.2.2016 – **ha ad oggetto l'abrogazione di reati che non sono stati trasformati in illeciti amministrativi, ma che rilevano soltanto come illeciti civili**, e si compone di due capi.

Il capo I (“*Abrogazione di reati e modifiche al codice penale*”) si struttura in due articoli: il primo relativo, appunto, alla “*Abrogazione di reati*”; il secondo, alle “*Modifiche*”

al codice penale". Con tali disposizioni il Governo ha esercitato la delega seguendo i principi ed i criteri fissati alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3 l. n. 67/2014 cit.

Al capo II ("Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili") sono invece contenute tutte le restanti disposizioni (artt. 3-13) mediante le quali il Governo ha esercito la delega relativa all'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati abrogati e questa parte presenta notevoli – ed insoliti – elementi di interesse, soprattutto per il giudice civile.

3.1. I reati abrogati e le modifiche al codice penale.

Il Capo I si apre con l'art. 1 del d. lgs. n. 7/2016 ("Abrogazione di reati") che, riprendendo integralmente la legge delega, **elenca i reati abrogati, tutti procedibili a querela**, in relazione ai quali non è stato necessario apportare modifiche al codice penale.

Accanto al reato di *Ingiuria* (**art. 594**), di *Sottrazione di cose comuni* (**art. 627 c.p.**) e di *Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito* (**art. 647 c.p.**), che erano stati espressamente contemplati nella legge delega, il Governo ha inserito anche i reati di *Falsità in scrittura privata* (**art. 485 c.p.**) e di *Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato* (**art. 486 c.p.**) rientrando essi, pacificamente, fra i "delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private [...]" di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 1) della l. n. 67/2014.

Quanto alle ricadute processuali, è verosimile ritenere che fra tutti e cinque i reati abrogati, una significativa riduzione del contenzioso giudiziario si avrà nei procedimenti, di competenza del giudice di pace, in cui è contestato il (solo) reato di ingiuria o in quei procedimenti in cui viene contestato il reato di appropriazione di cose smarrite, quale presupposto del reato di ricettazione.

L'art. 2 del d. lgs. n. 7/2016 ("Modifiche al codice penale") introduce una serie di modifiche al codice penale che si sono rese necessarie per adattare le disposizioni in esso contenute ai criteri ed ai principi della legge delega fissati alla lettera a) dell'art. 2 l. n. 67/2014.

Oltre ad un'elencazione puntuale dei reati da abrogare, la delega prevedeva infatti, alla lettera a), e specificamente al numero 1), **l'abrogazione dei delitti in materia di falsità in atti** (*Della falsità in atti*) "limitatamente alle condotte private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491", inciso questo che è stato interpretato nel senso dell'irrelevanza penale delle condotte di falsità aventi ad oggetto scritture private, fatta eccezione per quei documenti che, *ante* riforma, erano equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, ossia il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

Ebbene, pur non prevedendo un adeguamento delle disposizioni interessate in modo "indiretto" dall'intervento di abrogazione, il Governo ha ritenuto di doverlo

effettuare, in un'ottica di coordinamento logico-sistematico e di funzionalità applicativa¹⁸.

E così, se l'intervento più significativo ha riguardato proprio gli artt. 490 e 491 c.p., **tutte le altre modifiche (agli artt. 488, 489, 491 bis c.p.)** sono state conseguenti o all'abrogazione degli artt. 485-486 c.p., o alla necessità comunque di espungere dalle singole disposizioni il riferimento alle scritture private, le cui falsità, per il disposto della delega, non hanno più rilevanza penale.

Il nuovo articolo 490 c.p. (*"Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"*) **ed il nuovo 491 c.p.** (*"Falsità in testamento olografo cambiale o titoli di credito"*), senza aver modificato il trattamento sanzionatorio previsto nelle vecchie formulazioni (ossia le pene stabilite, rispettivamente, negli articoli 476, 477 e 482, da un lato, e nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482, dall'altro, e dunque variabili a seconda che il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale o da un soggetto privato), contemplano, ognuno di essi, una fattispecie autonoma di reato che ha ad oggetto il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore – e che, come precisato nella relazione illustrativa, potrebbero anche essere contenuti in un documento informatico e non necessariamente cartaceo¹⁹ – sanzionandone, rispettivamente, le condotte di soppressione, distruzione e occultamento (art. 490 c.p.) e quella di falsità (art. 491 c.p., che al capoverso continua a sanzionare anche la condotta di chi, senza essere concorso nella falsificazione, ne faccia uso, così rispondendo della pena stabilita dall'art. 489 c.p.).

L'irrilevanza penale delle falsità aventi ad oggetto le scritture private, da un lato, e la rilevanza attribuita al testamento olografo, alla cambiale ed agli altri titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, hanno reso necessario adeguare la disposizione sulla **perseguibilità a querela (art. 491 ter c.p.)**, che è richiesta nei casi di cui agli artt. 490 e 491 c.p. ma solo quando concernano una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, perché nel caso in cui le condotte in esame abbiano ad oggetto un testamento olografo.

Stesso metodo è stato seguito dal Governo anche in relazione ai **delitti contro l'onore**: avendo la delega previsto **l'abrogazione del (solo) reato previsto all'art. 594 c.p.**, il legislatore delegato, una volta abrogato il suddetto reato, ha ritenuto di dover intervenire sulle restanti disposizioni, adeguandole.

Di qui gli interventi sugli artt. 596 (*"Esclusione della prova liberatoria"*), 597 (*"Querela della persona offesa ed estinzione del reato"*) e 599 (*"Ritorsione e provocazione"*) c.p., che nella pregressa formulazione si applicavano sia al reato di ingiuria che a quello di

¹⁸ Cfr. Relazione illustrativa *Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili*, Atti del governo sottoposti a parere, n. 246, Camera dei deputati, novembre 2015.

¹⁹ Nella relazione illustrativa si dà atto che non è stata accolta l'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato di ricomprendere nella previsione di cui all'articolo 491-bis c.p., in materia di documenti informatici, anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, in quanto già l'articolo 491 c.p., come riscritto nel decreto, esclude l'abrogazione del reato di falso quando ha ad oggetto un testamento olografo, una cambiale o un titolo di credito, e ciò a prescindere dal fatto che tali oggetti siano affidati ad un documento cartaceo o informatico.

diffamazione e che, a seguito della riforma, operano solo con riferimento al reato di cui all'art. 595 ("Diffamazione").

Chiudono il cerchio le modifiche in tema di **delitti contro il patrimonio**.

In questo ambito si notano gli interventi più innovativi (anche rispetto alla delega).

In primo luogo **la delega non è stata esercitata in relazione ai reati di cui agli articoli 631 ("Usurpazione"), 632 ("Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi") e 633, primo comma ("Invasione di terreni o edifici")**, con riferimento ai quali, escluse le ipotesi di cui agli art. 639 bis c.p. ("Casi di esclusione della perseguibilità a querela"), era stata prevista l'abrogazione *tout court*: si legge nella relazione che si è ritenuto non esercitarla in quando si tratta di fenomeni criminali che, anche se di scarsa incidenza sul contenzioso penale, devono continuare a meritare tutela, sanzionando essi fenomeni di occupazione di luoghi privati, "in via di drammatica espansione".

Per converso essa è stata esercitata, **in modo conforme alla delega, in relazione agli artt. 627 e 647 c.p. che sono stati abrogati**; con riferimento invece al reato di cui **all'art. 635 c.p. il legislatore delegato ha riscritto tutta la fattispecie**, nonostante la delega prevedesse l'abrogazione dell'art. 635 comma 1 c.p. che sanziona la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui.

Ebbene, in questa opera di revisione dell'art. 635 c.p., essendo il reato, nella vecchia formulazione, costruito contemplando al primo comma l'ipotesi semplice ed al secondo comma le varie ipotesi aggravate, il Governo ha dovuto, stante l'abrogazione del primo comma, prevedere tante fattispecie di reato autonome, per quante erano le circostanze aggravanti contemplate.

Se questo intervento non sembra eccedere la delega, qualche dubbio sorge leggendo la formulazione della nuova fattispecie di reato contemplata all'attuale primo comma²⁰, nella parte in cui – opportunamente espunto il riferimento alla commissione del fatto da parte dei lavoratori in occasione di uno sciopero e dai datori di lavoro in occasione di serrata, a suo tempo dichiarato incostituzionale²¹ – è stata previsto che **debba rispondere del reato di danneggiamento chi commette il fatto "in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico"**, inciso, questo, che non era contemplato, neanche nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.p., inizialmente richiamate dalla norma e poi abrogate nel 1990²².

²⁰ Il riformulato art. 635, comma 1 c.p. così recita: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

²¹ La Corte Cost. con Sent. 6.7.1970, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, n. 2 dell'art. 635 c.p. «nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata».

²² Gli artt. 330 e 333 c.p. – richiamati all'art. 635 comma 1 c.p. nella vecchia formulazione – sono stati abrogati dall'art. 11, l. 12.06.1990, n. 146.

In questa parte il Governo sembra aver ecceduto la delega conferitagli, che gli imponeva di operare una depenalizzazione con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 635 c.p., e non anche di prevedere nuove ipotesi di reato, quand'anche esse appaiano essere "espressione di una condotta "intrinsecamente minacciosa, di particolare effetto intimidatorio e pericolosità sociale, tale da meritare un'espressa menzione" (cfr. Relazione illustrativa²³ cit.).

Le ulteriori modifiche apportate (agli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.) sono la diretta conseguenza della riscrittura del comma 1 dell'art. 635 c.p. e soprattutto della modifica apportata al numero 1) del secondo comma, che nella nuova formulazione non contempla più il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, ma altra e diversa ipotesi di reato. In altri termini, in luogo del rinvio alla "circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" è stato direttamente inserito il riferimento alla circostanza del "fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia". L'intervento operato dal legislatore delegato è stato dunque meramente adeguativo, senza modifiche alla struttura dei reati ivi contemplati.

In sede di approvazione definitiva del testo, ed in accoglimento delle condizioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato, è stata opportunamente **espunta la lettera q)** a norma del quale "l'articolo 636, quarto comma, è sostituito dal seguente: "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico", modifica, questa, che non era contemplata nella delega.

La delega, infine, **non è stata esercitata in relazione all'articolo 10 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**, di cui al decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. b) della l. n. 67/2014 cit., avrebbe dovuto essere abrogato e trasformato in illecito amministrativo (con salvezza delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, che dovevano continuare ad avere rilevanza penale). Non vi è traccia nella relazione del perché di questa scelta: la ragione potrebbe implicitamente desumersi dal fatto che nel decreto legislativo in esame, che ha ad oggetto l'abrogazione di reati che non sono trasformati in illeciti amministrativi, ma che sono tutti procedibili a querela (e l'art. 10 bis menzionato non lo è), non avrebbe potuto trovare spazio l'esercizio della delega in ordine ad un reato che avrebbe dovuto essere abrogato e trasformato in illecito amministrativo; certamente ed in ogni caso, l'esclusione di questa fattispecie anche dal novero dei reati oggetto della depenalizzazione attuata con il d.lgs. 15.01.2016, n. 8, porta fondatamente a ritenere che la scelta di non esercitare sul punto la delega sia stata essenzialmente politica.

²³ Nella relazione illustrativa si dà anche atto del fatto che non è stata accolta la condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato di riformulare la fattispecie di danneggiamento eliminando proprio il richiamo alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico e che sul punto è stato anche ribadito che il danneggiamento compiuto nelle circostanze descritte presenta un connotato strutturale di violenza che lo rende assimilabile all'ipotesi di cui all'articolo 635, comma 2, n. 1), c.p. che resta espressamente estranea alla depenalizzazione.

3.2. *Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili.*

Il **capo II (“Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili”)** è, come detto, la grande novità della riforma. Esso ha ad oggetto sia la tipizzazione degli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, sia le norme di disciplina di carattere sostanziale e processuale, a norma dell’art. 2, comma 3, lett. c), d) ed e) della l. n. 67/2014 e si compone in tutto di undici articoli (artt. 3-13).

La delega sul punto imponeva al legislatore delegato di istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno, in relazione a tutti i reati abrogati ai sensi della lettera a) e b) e tali sanzioni – considerato che la delega non è stata esercitata in relazione al reato di cui alla lettera b) – si applicano, di conseguenza, a tutti i reati oggetto del decreto legislativo in esame, che, una volta abrogati, non sono stati trasformati in illeciti amministrativi, rilevando soltanto come illeciti civili.

Non solo. Le sanzioni pecuniarie civili, fermo restando il loro carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno, dovevano indicare tassativamente le condotte alle quali si applicano; l’importo minimo e massimo della sanzione e l’autorità competente ad irrogarla.

Una premessa è però d’obbligo: la legge delega non contiene criteri che disciplinano in modo puntuale i nuovi illeciti civili e ciò ha comportato, per il legislatore delegato, una serie di scelte che assicurassero le finalità della riforma, senza correre il rischio di un eccesso di delega.

Una prima scelta ha riguardato l’individuazione degli illeciti civili.

Ebbene, dalla lettura dell’art. 3 (“*Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie*”) e dell’art. 4 (“*Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie*”) del d.lgs. cit. si desume agevolmente che **l’indicazione tassativa delle condotte** è stata realizzata prevedendo come illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie proprio **i fatti che integravano reati abrogati, purché però essi siano realizzati con dolo** (tanto si ricava dall’art. 3, a norma del quale “*i fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita*”), nonché creando due “blocchi” di illeciti, **differenziati tra loro solo in relazione alla sanzione, individuata in entrambi i casi nel minimo e nel massimo** (e che è più lieve, nella prima categoria – che ricomprende gli illeciti civili di cui all’art. 4 comma 1 d.lgs. n. 7/2016 –; più grave, nella seconda, ossia per gli illeciti civili di cui all’art. 4, comma 4 d.lgs. cit.)

Tali scelte appaiono più che opportune, sia perché rispondenti al dettato normativo (nella delega si prevede che le sanzioni vengano istituite “in relazione ai reati di cui alla lettera a”) e che di esse venga indicato “l’importo minimo e massimo”), sia perché con essa si evita il rischio di un eccesso di delega (cfr. relazione illustrativa).

3.2.1. Le due categorie di illeciti e le sanzioni irrogabili.

E così, **nell’ambito della prima categoria di illeciti civili** – quello di cui all’art. 4 comma 1 d.lgs n. 7/2016 –, il fatto contemplato all’art. 4 comma 1 **lett. a)**²⁴ d.lgs. n. 7/2016 ricalca appieno la fattispecie di cui **all’art. 594 c.p.** (con la sola aggiunta, dato l’evolversi dei mezzi, della comunicazione “informatica o telematica”), prevedendosi anche – conformemente al disposto del previgente art. 599 c.p. – che possa non essere applicata la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori, se le offese sono reciproche, ovvero che non venga irrogata alcuna sanzione a carico di chi abbia commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

Non diversamente anche l’illecito civile di cui alla **lett. b)**²⁵, riprende **l’art. 627 c.p.**, anche nella parte che contempla la causa di non punibilità; parimenti, alla **lett. c)**²⁶ è previsto che il **danneggiamento “semplice”** – ossia quello abrogato – costituisca anch’esso illecito civile; ed ancora, la **lett. d)**²⁷, la **lett. e)**²⁸ e la **lett. f)**²⁹ ricalcano tutte l’abrogato articolo **647 c.p.**

Per questa categoria di illeciti, il legislatore delegato – tenuto ad indicare tassativamente l’importo minimo e massimo della sanzione e tenuto a prevedere che le sanzioni pecuniarie fossero proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alla sue condizioni economiche – ha individuato **una sanzione pecuniaria da euro cento ad euro ottomila**.

Apparentemente sembra restare fuori dall’ambito dei fatti illeciti **l’ingiuria “qualificata”** che, prima della riforma, era contemplata ai commi 3 e 4 dell’art. 594 c.p.: invero, non vi è stata sul punto alcuna dimenticanza, in quanto l’illecito civile “corrispondente” all’ingiuria “qualificata” è ricompreso nel successivo comma 4 del medesimo articolo 4, nell’ambito cioè dell’altra categoria di illeciti civili che, secondo il legislatore delegato, meritano un trattamento sanzionatorio più grave (**sanzione pecuniaria da euro duecento ad euro dodicimila**).

²⁴ Art. 4, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 7/2014 cit.: “chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;”.

²⁵ Art. 4, comma 1 lett. b) d.lgs. cit. “il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore”.

²⁶ Art. 4, comma 1 lett. c) d.lgs. cit.: “chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale”.

²⁷ Art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. cit.: “chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate”.

²⁸ Art. 4, comma 1, lett. e) d.lgs. cit.: “chi, avendo trovato un Tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo”.

²⁹ Art. 4, comma 1, lett. f) d.lgs. cit.: “chi si appropria delle cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”.

“Chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone”: è questo l'illecito civile previsto dal legislatore all'**art. 4, comma 4 lett. f) d.lgs. cit. “corrispondente” all'ingiuria “qualificata”** e con riferimento a tale fatto è stato altresì previsto che trovino applicazione i commi 2 e 3 del menzionato articolo, che contemplano i casi di ritorsione e provocazione. Viene quindi stabilito, da un lato, che il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori, **se le offese sono reciproche** (art. 4, comma 2 cit.); dall'altro, che non è sanzionabile chi abbia commesso il fatto nello **stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso**.

Tale fatto, in quanto ritenuto più grave rispetto agli altri illeciti civili individuati all'art. 4, comma 1 d.lgs. cit., è stato, come detto, inserito nella categoria di illeciti elencati al comma 4, nel cui ambito – con la sola eccezione del fatto “corrispondente” all'ingiuria “qualificata” – sono inserite le falsità.

La stessa tecnica legislativa è stata infatti adottata in relazione ai **delitti di falso abrogati: essi sono stati previsti come illeciti civili all'art. 4, comma 4 d.lgs. cit.** e la condotta indicata per ogni ipotesi ricalca le fattispecie abrogate.

Anche in questo caso vale la regola “generale” fissata all'art. 3 del d.lgs. in esame: perché integri l'illecito civile, obbligando così, oltre che alle restituzione ed al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile, è necessario che ogni fatto previsto come illecito civile sia doloso.

In definitiva le ipotesi di falso, che rilevano oggi come illeciti civili (in quanto non rilevano più come illeciti penali) sono tutte quelle relative a **delitti, dolosi, di falso aventi ad oggetto scritture private** – nei quali vanno ricompresi anche gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti³⁰ – con la sola eccezione di quei documenti che, *ante* riforma, erano equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, ossia il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (che continuano a rilevare come illeciti penali).

Già il mero raffronto tra le disposizioni del codice penale modificate e i nuovi illeciti civili introdotti all'art. 4 conferma il dato evidenziato.

³⁰ In questo senso l'art. 4, comma 6 d.lgs. n. 7/2016: “Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

E così la lett. a) dell'art. 4, comma 4 d.lgs. n. 7/2016 cit.³¹ ricalca l'art. 485 c.p.; la lett. b)³², corrisponde all'abrogato art. 486 c.p.; la lett. c)³³, si rifà all'art.488 c.p.; la lett. d)³⁴, riprende la condotta che era contemplata al secondo comma (oggi abrogato) dell'art.489 c.p.; lo stesso può affermarsi con riferimento alla lett. e)³⁵ ed all'art. 490 c.p.

A norma del comma 5 dell'art. 4 cit., tutte le menzionate disposizioni – dalla lettera a) alla lettera e) – si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino **un documento informatico**, in ciò recependo il contenuto dell'art. 491 *bis* c.p. *ante* riforma.

Eppure, qualche **differenza** – in questa riscrittura degli illeciti – è possibile coglierla.

In tutte le ipotesi che integrano gli illeciti civili è infatti **scomparso il riferimento** (che, per converso, era contenuto nelle fattispecie abrogate) **alla finalità “di arrecare a sé o ad altri un vantaggio”**: nella relazione illustrativa si giustifica l'eliminazione in considerazione della stretta connessione con l'azione di risarcimento del danno, argomento, questo che appare convincente, anche alla luce del contenuto della delega, che attribuisce alla sanzione pecuniaria civile un carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno.

In altri termini, sarebbe difficile immaginare che si possa irrogare una sanzione pecuniaria nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso al fine di profitto ma senza arrecare danno, difettando, in questo caso, il presupposto principale (il danno) che consente di promuovere l'azione (che come si vedrà è l'azione di risarcimento danni) e dunque di adire l'autorità competente ad irrogarla.

Anche per questa categoria la sanzione viene indicata – in ossequio alla delega – nel suo importo minimo e massimo ed essa è stata fissata in valori più elevati rispetto all'altro ambito di illeciti civili, in considerazione – è verosimile ritenere – del bene interesse protetto: si va dunque **da un minimo di euro duecento ad un massimo di euro dodicimila**.

³¹ Art. 4, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 7/2016 così recita: “a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”.

³² Art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. cit. così recita: “b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;” ed al comma 7 della disposizione in esame viene precisato che: “[...] si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”.

³³ Art. 4, comma 4, lett. c) d.lgs. cit. così recita: “c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;” ed al comma 7 della disposizione in esame viene precisato che: “[...] si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.”

³⁴ Art. 4, comma 4, lett. d) d.lgs. cit. così recita: “d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;”

³⁵ Art. 4, comma 4, lett. e) d.lgs. cit. così recita: “e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;”

I **criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie** sono fissati dell'**art. 5 del d.lgs. cit.**, tanto con riferimento alla prima categoria di illeciti, quanto con riferimento a quest'ultima, ed essi ricalcano integralmente quelli fissati nella delega all'**art. 2, comma 3, lett. e)** della l. n. 67/2014.

L'importo della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile dal giudice deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

Si tratta di criteri che orientano il giudice nell'irrogazione di una sanzione, con la sola eccezione della **reiterazione dell'illecito**, che non a caso riceve un'autonoma disciplina **all'art. 6 del d.lgs. cit.**³⁶

E' questa **un'ulteriore novità**: perché possa ritenersi la reiterazione dell'illecito – che sussiste quando lo stesso soggetto, nei precedenti quattro anni, abbia commesso un'altra violazione della stessa indole (intendendosi per essa le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni) accertata con provvedimento esecutivo – è necessario che tale provvedimento, con il quale è stata applicata la sanzione pecuniaria civile, sia iscritto in apposito registro, così da permettere al giudice di valutare l'esistenza della reiterazione dell'illecito. Tale **registro, a norma dell'art. 11 del d.lgs. cit.**, andrà tenuto in forma automatizzata e le disposizioni che lo riguardano (quantomeno con riferimento alla sua istituzione e tenuta) verranno adottate con apposito decreto del Ministro della giustizia.

L'ultima disposizione, di natura sostanziale, che disciplina gli illeciti civili e **l'art. 7 del d.lgs. cit.** che prende in considerazione il caso in cui alla realizzazione di uno o più illeciti cooperino più individui, prevedendo che, in tal caso, ciascun concorrente soggiaccia alla correlativa sanzione pecuniaria civile.

³⁶ Si riporta di seguito il testo dell'**art. 6 ("Reiterazione dell'illecito") del d.lgs. n. 7/2016**:

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

3.2.2. Il procedimento e le ricadute processuali.

Anche con riferimento al procedimento da applicare per l'irrogazione della sanzione la legge delega non contiene criteri puntuali che lo disciplinino.

Di qui, un'ulteriore serie di scelte che il legislatore delegato ha dovuto effettuare e che sono contenute **agli artt. 8 e 9 del d.lgs. cit., le uniche due disposizioni che fissano la disciplina processuale.**

Le scelte adottate possono così sintetizzarsi: da un lato, si è deciso di affidare al giudice civile la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili; da un altro, si è stabilito che l'azione attraverso la quale irrogare le sanzioni fosse quella di risarcimento danni; infine il Governo si è determinato a devolvere a favore dello Stato (della cassa delle ammende) i proventi delle sanzioni pecuniarie civili³⁷.

Quanto **all'individuazione dell'autorità competente ad irrogare la sanzione** – altro punto contenuto nella delega – il legislatore delegato, venendo in rilievo illeciti civili, ha previsto che il procedimento si svolga **innanzi al giudice civile, nelle forme dell'azione di risarcimento danni**

Manca invero una norma che indichi in modo espresso l'a.g. cui è affidata la procedura di irrogazione delle sanzioni, ma la competenza del giudice civile – esplicitata in modo chiaro nella relazione illustrativa – la si ricava dall'art. 8 (*"Procedimento"*) del d. lgs. n. 7/2016 a norma del quale *"le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno", "il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa"* e, soprattutto, *"al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo"*.

E' dunque il giudice civile l'autorità competente a decidere e, considerato che tutti gli illeciti civili offendono beni interessi privati (non a caso essi corrispondono a fattispecie di reato, oggi abrogate, che erano tutte punibili a querela della persona offesa) **egli può essere adito solo su impulso di parte, ossia su impulso della persona offesa, attraverso l'azione di risarcimento del danno, con l'osservanza, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile, delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.**

Sul punto va altresì premesso che la delega non precisava se per irrogare la sanzione fosse indispensabile un'apposita richiesta della persona offesa o se essa potesse essere applicata *ex officio*: la scelta operata dal legislatore delegato è stata quella di prevedere che il giudice, nel momento in cui accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa, e dunque all'esito del giudizio, possa applicare la sanzione civile pecuniaria, con ciò, implicitamente, **ammettendosi che la sanzione sia irrogabile anche ex officio e ritenendosi sufficiente il raggiungimento dello standard**

³⁷ Si legge nella relazione illustrativa che la decisione di devolvere allo Stato la somma irrogata a titolo di sanzione *"è stata adottata sul presupposto secondo cui, tenuto conto della funzione general-preventiva e compensativa sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile, nonché della vocazione pubblicistica di quest'ultima, appare incoerente prevedere che del provento della sanzione debba beneficiare la persona offesa"*

di prova occorrente ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno anche senza un'ulteriore attività istruttoria, come si ricava indirettamente dal fatto che il giudice decide sull'applicazione della sanzione pecuniaria ove accolga la domanda di risarcimento del danno.

Viene poi stabilito – in linea con le disposizioni immediatamente applicabili contenute nella legge n. 67/2014 sulla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili – che non possa essere irrogata la sanzione pecuniaria civile qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nella peculiare forma stabilita dal codice di procedura civile in caso di persona **irreperibile**, salvo il caso in cui emerga con certezza che il convenuto, sebbene non costituitosi, abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento.

L'art. 9 del d.lgs. cit. rinvia ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda la disciplina delle modalità e del termine di pagamento, nonché delle forme di riscossione dell'importo dovuto, che, in ogni caso, va devoluto in favore della Cassa delle ammende (in questo senso **l'art. 10 d.lgs. cit.** E' stato in ogni caso ammesso il pagamento rateale ma anche la possibilità di estinguere la sanzione civile in un'unica soluzione ed è stato espressamente escluso che l'obbligo di pagare la sanzione possa trasmettersi agli eredi.

L'art. 12 d.lgs. cit. detta le disposizioni transitorie.

La norma transitoria risolve le ricadute processuali della riforma in modo lineare, oltre che conforme alla disposizione adottata col d.lgs. 15.01.2016, n. 8 in materia di disapplicazione e più in generale alle disposizioni adottate in tema di depenalizzazione, anche se alcune problematiche sembrano comunque porsi.

Al fine di assicurare l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in esame e di evitare disparità di trattamento, viene dunque stabilito, **al comma 1 della norma in esame**, che "Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

In tale ipotesi, ossia **quando ancora non sono state pronunciate sentenze o decreti irrevocabili**, dovendo trovare applicazione retroattiva la norma più favorevole e fermo restando il principio espresso dalla Cassazione secondo cui "la presenza di una *abolitio criminis*" non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di assoluzione o di proscioglimento più favorevole nel merito, a condizione tuttavia che esista già agli atti la prova evidente per una assoluzione in fatto"³⁸, il giudice (sia esso g.i.p., g.u.p. – quando il reato è connesso a fatti per i quali va fissata udienza preliminare – o giudice del dibattimento, ma anche giudice della corte di appello o direttamente il giudice di legittimità, che in questi casi adotterebbe un provvedimento di annullamento senza rinvio sul punto) non potrà che dichiarare che il "fatto non è più previsto dalla legge come reato", adottando tutti i provvedimenti conseguenti (dovrà dunque dissequestrare e/o revocare eventuali sanzioni accessorie).

³⁸ In questo senso, Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 45562 del 21/11/2001 Ud.* (dep. 21/12/2001) Rv. 220740

Occorre a questo punto **domandarsi quale debba essere la sorte dell'eventuale costituzione di parte civile in giudizio e/o dell'eventuale statuizione di condanna per la responsabilità civile pronunciata dal giudice di primo grado.**

Ebbene **nel primo caso**, ossia quando la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio di primo grado ed il giudice definisca il processo con sentenza di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, egli non deve pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno (e che sia stata ribadita in sede di conclusioni) con la conseguenza che la parte civile potrà (se lo vorrà) riassumere il procedimento innanzi al giudice civile³⁹: depone in questo senso **il chiaro dettato dell'art. 538 c.p.p.**, a norma del quale il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno quando pronuncia (ma solo quando pronuncia) sentenza di condanna, non anche quando prosciolga l'imputato.

Più problematica appare la seconda questione. A differenza di quanto stabilito dal legislatore delegato all'art. 9 del decreto legislativo n. 8/2016, non vi è infatti una norma *ad hoc* che indichi se il giudice dell'impugnazione sia tenuto a pronunciarsi in ordine agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili: occorrerà dunque rifarsi ai principi generali.

Sembra quindi doversi ritenere che al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno non trovino applicazione i principi della successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., bensì il principio stabilito dall'art. 11 delle Preleggi, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno permane anche a seguito di "*abolitio criminis*", a nulla rilevando successive modifiche legislative, non incidenti sui diritti quesiti. Se, dunque, vi è stata condanna per la responsabilità civile deve ritenersi che essa non venga travolta dalla pronuncia di proscioglimento e continuerà a far stato tra le parti; se l'impugnazione abbia ad oggetto i capi relativi alla responsabilità civile, sembra doversi ritenere che il giudice, nel momento in cui dichiara non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sia comunque tenuto a pronunciarsi sugli effetti civili, non diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui (ad esempio) dichiara estinto il reato per prescrizione.

Quanto invece ai procedimenti penali definiti con sentenza e decreti divenuti irrevocabili, trova applicazione l'art. 12, co. 2 d.lgs. cit. a norma del quale: "Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale."

³⁹ Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il fatto è stato commesso, ai sensi dell'art. 2947 c.p.: ne deriva che la riassunzione del procedimento innanzi al giudice civile sarà possibile solo se non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale e, non essendo previsto quali atti diano luogo a interruzione e dunque a sospensione, sembra doversi ritenere che la costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale debba essere comunque avvenuta entro il suddetto termine.

La norma applica appieno l'articolo 2, comma 2 c.p. ed è quindi immaginabile **un ampliamento del carico di lavoro per il giudice dell'esecuzione**, che sarà chiamato a revocare la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili.

Per quanto riguarda le statuizioni civili, contenute nella sentenza o nel decreto irrevocabile, deve ritenersi che "La revoca della sentenza di condanna per *"abolitio criminis"* (art. 2, comma secondo, cod. pen.) – conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto – non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata."⁴⁰ (Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 – dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598).

Ne deriva che se il giudice dell'esecuzione dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, e ciò in quanto di esso cessa l'esecuzione e gli effetti penali, nulla dovrà statuire sulle conseguenze di rilevanza civilistica (che abbiano obbligato alle restituzioni o al risarcimento del danno) non essendo venuta meno la natura di illecito civile del fatto stesso.

Immediato riflesso di quanto appena detto è il principio espresso dalla Suprema Corte – sicuramente applicabile al caso in esame – secondo cui "Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta *"abolitio criminis"* del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo cod. proc. pen., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo cod. pen., ma l'art. 11 delle preleggi"⁴¹.

Invero, sul punto, ossia **con riferimento al procedimento applicabile**, il legislatore delegato, al fine di rendere quanto più celere possibile la procedura, sembra aver superato anche l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta *"abolitio criminis"*, deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., e non può emettere il provvedimento *"de plano"*, consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta."⁴², avendo previsto – senza distinguere tra ammissibilità/inammissibilità della richiesta e rigetto nel merito – che il giudice dell'esecuzione provveda con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p..

⁴⁰ In questo Cass. Sez. 5, *Ordinanza n. 4266 del 20/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233598.*

⁴¹ Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005 – dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866.

⁴² Cass Sez. 1, *Sentenza n. 42900 del 27/09/2013 Cc. (dep. 18/10/2013) Rv. 25.*

Deve dunque ritenersi, in ragione del disposto normativo, che **il giudice deve decidere de plano, sia se intenda accogliere la richiesta, sia se intenda rigettarla nel merito.**

4. Come cambia il codice penale.

(in corsivo le parti oggetto di modifica e/o sostituzione e/o abrogazione ed in grassetto le novità della riforma)

Prima della riforma	Dopo la riforma
<p style="text-align: center;">Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata</p> <p><i>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri in vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata (abrogato)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato</p> <p><i>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (abrogato)</p>

<p>Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti <i>dai due articoli precedenti</i>, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>	<p>Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici</p>
<p>Art. 489 c.p. Uso di atto falso</p> <p>Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p><i>Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</i></p>	<p>Art. 489 c.p. Uso di atto falso</p> <p>Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p>abrogato</p>
<p>Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</p> <p><i>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri (cc 2699 ss.) soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.</i></p> <p><i>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</i></p>	<p>Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
<p>Art. 491 c.p. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena</p> <p><i>Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (602), ovvero una cambiale o un altro</i></p>	<p>Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito</p> <p>Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una</p>

<p><i>titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (cc 2003, 2008 ss., 2023), in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</i></p> <p><i>Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.</i></p>	<p>cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</p> <p>Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso</p>
<p>Art. 491 – bis c.p. Documenti informatici</p> <p><i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (cc 2699 ss.). [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.]</i></p>	<p>Art. 491- bis c.p. Documenti informatici.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p>Art. 493 bis c.p. Casi di perseguibilità a querela</p> <p><i>I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela (120 ss.) della persona offesa.</i></p> <p><i>Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (cc 602).</i></p>	<p>Art. 493 bis c.p. Casi di perseguibilità a querela</p> <p>I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo</p>

<p style="text-align: center;">Art. 527 c.p. Atti osceni</p> <p>Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è <i>punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.</i></p> <p>Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 527 c.p. Atti osceni</p> <p>Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.</p> <p>Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni</p> <p>Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è <i>punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</i></p> <p><i>Alla stessa pena</i> soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.</p> <p><i>Tale pena si applica inoltre a chi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. 	<p style="text-align: center;">Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni</p> <p>Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.</p> <p>Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.</p> <p>Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o

<p>Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.</p>	<p>recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.</p> <p>Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.</p>
<p>Art. 594 c.p. Ingiuria</p> <p><i>Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. (1)</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (1) , se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</i></p> <p><i>Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.</i></p>	<p>Art. 594 c.p. Ingiuria (abrogato)</p>
<p>Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria</p> <p>Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.</p> <p>Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile (cpp 348), deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.</p> <p>Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:</p>	<p>Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria</p> <p>Il colpevole dei delitti preveduti dal delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.</p> <p>Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile (cpp 348), deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.</p> <p>Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:</p>

<p>1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale (357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;</p> <p>3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito</p> <p>Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi <i>applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595, comma primo.</i></p>	<p>1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale (357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;</p> <p>3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito</p> <p>Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, comma primo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 597 c.p. Querela della persona offesa ed estinzione del reato</p> <p><i>I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela (120 ss.) della persona offesa.</i></p> <p>Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.</p> <p>Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alle memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato (cc 291 ss.). In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 597 c.p. Querela della persona offesa ed estinzione del reato</p> <p>Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibili a querela (120 ss.) della persona offesa.</p> <p>Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.</p> <p>Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alle memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato (cc 291 ss.). In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 599 c.p. Ritorsione e provocazione</p> <p><i>Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.</i></p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</p> <p><i>La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 599 c.p. Provocazione</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni</p> <p><i>Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela (120 ss.) della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.</i></p> <p>(1)</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni (abrogato)</p> <p>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 635 c.p. Danneggiamento</p> <p><i>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</i></p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 635 c.p. Danneggiamento</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora</p>

<p>2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli [330], 331 e [333];</p> <p>3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;</p> <p>4) sopra opere destinate all'irrigazione;</p> <p>5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.</p> <p>5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> <p>Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <p>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;</p> <p>2. opere destinate all'irrigazione;</p> <p>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;</p> <p>4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> <p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna</p>
<p>Art. 635 bis c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto</p>	<p>Art. 635 bis c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto</p>

<p>costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><i>Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p>	<p>costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni</p>
<p>Art. 635 ter c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>	<p>Art. 635 ter c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 635 quater c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto</p>	<p>Art. 635 quater c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto</p>

<p>costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><i>Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p>	<p>costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p>
<p>Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>	<p>Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p>
<p>Art. 647 c.p. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito</p> <p><i>È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:</i></p> <p><i>1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;</i></p>	<p>Art. 647 c.p. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (abrogato)</p>

<p>2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;</p> <p>3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.</p> <p>Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309</p>	
<p>Art. 652 c.p. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto</p> <p>Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.</p> <p>Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619.</p>	<p>Art. 652 c.p. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto</p> <p>Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.</p> <p>Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.</p>
<p>Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare</p> <p>Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.</p>	<p>Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare</p> <p>Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.</p>
<p>Art. 668 c.p.</p>	<p>Art. 668 c.p.</p>

<p>Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive</p> <p>Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è <i>punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309.</i></p> <p><i>Alla stessa pena</i> soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.</p> <p>Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, <i>la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.</i></p> <p>Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.</p>	<p>Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive</p> <p>Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.</p> <p>Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.</p> <p>Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.</p> <p>Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.</p>
<p>Art. 726 c.p. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio</p> <p><i>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.</i></p> <p><i>[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza].</i></p>	<p>Art. 726 c.p. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio</p> <p>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.</p>